

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3514 del 21/06/2024
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dall'impresa individuale BERTOLIN ELISA per l'esercizio dell'attività di PRODUZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNI (INCLUSA LA CARNE DI VOLATILI) svolta nell'impianto localizzato nel Comune di Copparo, località Saletta, Via Carlo Alberto Dalla Chiesa n.n. 9;11, sostitutiva del titolo abilitativo settoriale relativo agli scarichi idrici.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3605 del 19/06/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno ventuno GIUGNO 2024 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n. 10413/2024/MR/TC

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dall'impresa individuale **BERTOLIN ELISA** per l'esercizio dell'attività di **PRODUZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNI (INCLUSA LA CARNE DI VOLATILI)** svolta nell'impianto localizzato nel Comune di Copparo, località Saletta, Via Carlo Alberto Dalla Chiesa n.n. 9–11, sostitutiva del titolo abilitativo settoriale relativo agli scarichi idrici.

Il Dirigente responsabile Dott.sa Gabriella Dugoni di ARPAE SAC di Ferrara

VISTO CHE:

- In data 21/02/2024, l'Impresa individuale **BERTOLIN ELISA** con sede legale nel Comune di Comune di Copparo, località Saletta, Via Carlo Alberto Dalla Chiesa n.n. 9 –11, ha presentato allo Sportello Unico Edilizia Imprese Dell'unione Dei Comuni Terre e Fiumi istanza per avviare il procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 59/2013 - *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale*, per all'attività di **PRODUZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNI (INCLUSA LA CARNE DI VOLATILI)** svolta nell'impianto localizzato nel Comune di Copparo, località Saletta, Via Carlo Alberto Dalla Chiesa n.n. 9 –11;
- L'istanza è stata acquisita agli atti dello Sportello Unico Edilizia Imprese Dell'unione Dei Comuni Terre e Fiumi in data 21/02/2024, registrata al prot. dell'unione N. 3678, Pratica SUEI n. 110/2024, trasmessa ad Arpae con nota P.G. n. 0003793 del 22/02/2024, assunta al P.G. di Arpae n. 34873 del 22.02.2024;
- L'impianto intende conseguire l'AUA affinché sostituisca i seguenti titoli abilitativi settoriali:
 - ✓ SCARICHI IDRICI;
- L'art.2 comma 1 lettera b) prevede che l'autorità competente è la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento

dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

- A far data dall'01/01/2016, in applicazione dell'art. 16, comma 3, della legge regionale 30 luglio 2015, n.13 - *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, Comuni e loro Unioni* - di riordino istituzionale, le competenze per il rilascio dell'AUA sono state trasferite ad ARPAE;

CONSIDERATO CHE:

- Lo Sportello Unico Edilizia Imprese Dell'unione Dei Comuni Terre e Fiumi con nota prot. 0004896 del 08/03/2024 ha espresso, per quanto di competenza , parere favorevole dal punto di vista urbanistico edilizio specificando che *"in merito allo scarico acque reflue industriali o acque reflue assimilate alle domestiche o acque di prima pioggia o acque reflue di dilavamento che recapitano in rete fognaria pubblica, si prende atto e si recepisce il parere favorevole con prescrizioni espresso dal CADF in data 26/02/2024, pervenuto in data 05/03/2024 al prot. 4590"*.
- ARPAE con nota prot. PG/2024/0048369 del 13/03/2024, tramite lo Sportello Unico Edilizia Imprese Dell'unione Dei Comuni Terre e Fiumi, ha richiesto all'impresa le seguenti integrazioni :
 - ✓ *"Dichiarare se nello stabilimento sono presenti impianti ed attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico di cui all'articolo ART. 272 comma 1 del D.lgs. n- 152/2006, in particolare se l'impresa effettua la "Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg" in particolare Si ricorda poi che in base alla D.G.R. 2236/2009 e sue modifiche e integrazioni la "Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 1000 kg/g" rientrando fra le attività di cui all'articolo 272 comma 2 del D.lgs. N° 152/2006: in questo caso dovrà essere richiesta l'adesione all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 272 comma 3 del D.Lgs. 152/06. Per quantitativi di carne superiori a 1000 kg/g lo stabilimento deve essere autorizzato in regime ordinario, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 pertanto è necessario che la ditta presenti una specifica relazione in merito alle lavorazioni svolte e ai quantitativi di carne trasformate, al fine*

di inquadrare l'attività nelle fattispecie sopra indicate: la ditta dovrà di conseguenza aggiornare o meno la domanda di AUA, mediante la compilazione della scheda C o D".

- ARPAE con medesima nota prot. PG/2024/0048369 del 13/03/2024 10:20:47 ha anche comunicato allo Sportello Unico Edilizia Imprese Dell'unione Dei Comuni Terre e Fiumi (SUEI) che il parere favorevole con prescrizioni espresso dal CADF in data 26/02/2024, pervenuto al SUEI in data 05/03/2024 al prot. 4590 e acquisito al P.G. di Arpae n. 45380 del 08/03/2024, risultava privo degli Allegati ivi citati e precisamente la "Tabella limiti di accettabilità dello scarico" e l'Elaborato grafico";
- E' pervenuta la nota dallo Sportello Unico Edilizia Imprese Dell'unione Dei Comuni Terre e Fiumi (SUEI) P.G. n. 5801 del 21/03/2024, acquisita al PG di Arpae n. 53966 del 21/03/2024, con la quale è stata trasmessa la documentazione integrativa pervenuta da L. C.A.D.F. SPA in data 19/03/2023 al prot. 5653, consistente in:
 - Parere favorevole N° 24/57 - Classificazione scarico: ACQUE REFLUE INDUSTRIALI;
 - Tabella "limiti di accettabilità dello scarico" ;
 - Elaborato grafico.
- E' pervenuta la nota dallo Sportello Unico Edilizia Imprese Dell'unione Dei Comuni Terre e Fiumi (SUEI) P.G. n. 6260 del 27/03/2024, acquisita al PG di Arpae n. 57748 del 27/03/2024, con la quale è stata trasmessa la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta in data 26/03/2024 al prot. 6224, consistente nella relazione in merito alle attività di BERTOLIN ELISA nella quale è stato dichiarato che "nello stabilimento sono presenti impianti ed attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico di cui all'articolo ART. 272 comma 1 del D.lgs. n- 152/2006, in particolare l'impresa effettua la "Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg" e La titolare dell'attività sig.ra BERTOLIN ELISA, dichiara che la produzione giornaliera di carne è di circa 60-70 Kg. La carne viene acquistata in mezzane, viene riposta nella cella frigo per il tempo strettamente necessario prima della lavorazione, viene lavorata nel laboratorio dopo essere stata disossata, lavorata ed insaccata passa nella camera di asciugatura e successivamente in quella di stagionatura in attesa della vendita";

VISTI:

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 – *Norme in materia ambientale*;
- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 - *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive*, e il DM 10/11/2011 - *Misure per l'attuazione dello sportello unico*;
- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 - *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*;

VISTO CHE:

- La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.
- In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".
- La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.
- Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
- La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.
- Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

- Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 277 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico”.

VISTO CHE:

- La legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione;
- In attuazione dell'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la Legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.
- Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante 'Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001 n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 277 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”;

VISTE:

- la l. 7 agosto 1990, n. 241 - *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;
- la d.g.r. 21 dicembre 2015, n.2204 – *Approvazione del Modello per la richiesta di AUA*;
- la d.g.r. 31 ottobre 2016, n.1795 – *Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005* - ed in particolare l'art.5 e gli Allegati L ed M della direttiva;

VISTI, inoltre:

- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni d parte delle pubbliche amministrazioni*” e ss.mm.ii.;

- la legge 6 novembre 2012, n. 190 - *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*;
- il d.lgs. 25 maggio 2016, n.97 - *Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124*;
- il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*;

RICHIAMATE

- la DDG 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la Delibera del Direttore Generale n. 36 del 31/03/2021 con cui è stato approvato il *Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPCT) 2021-2023* di Arpae Emilia-Romagna;
- la D.D.G 2022/162 del 22.12.2022 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.ssa Gabriella Dugoni;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO:

- che il responsabile del procedimento Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6-bis l.241/1990;
- che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 69 del 09/07/2021, il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame in base alla Deliberazione del

Direttore Generale n. 163 del 22/12/2022 che le assegna l'incarico di Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;

- che l'Impresa individuale BERTOLIN ELISA ha provveduto in data 19/06/2024 al versamento degli oneri istruttori quantificati in 26,00 € in base al TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI ARPAE di cui alla D.G.R. Num. 926 del 05/06/2019;

DETERMINA

Per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate anche ai fini della sua interpretazione:

1. di adottare la presente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ed i suoi allegati a favore dell'Impresa individuale **BERTOLIN ELISA**, Codice Fiscale BRTLSE85L55G916R e Partita IVA 02149020386, per l'attività di **PRODUZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNI (INCLUSA LA CARNE DI VOLATILI)** svolta nell'impianto localizzato nel Comune di Copparo, località Saletta, Via Carlo Alberto Dalla Chiesa n.n. 9 –11, che comprendono e sostituiscono i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune

2. di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute nei seguenti allegati:
 - "Allegato Acqua" con acclusa planimetria di riferimento
3. di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente AUA, come a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;

4. di precisare che la presente determina è valida dal giorno della sua adozione da parte di ARPAE SAC Ferrara (quale autorità competente), che essa dovrà confluire nel provvedimento conclusivo del Sportello Unico Edilizia Imprese Dell'unione Dei Comuni Terre e Fiumi (SUEI)(ex art.2 co.1 lett.b del d.P.R.59/2013), e che la sua esecutività ed efficacia costitutiva (L.241/1990 art.21-quater) per l'impresa istante decorrerà dal giorno di rilascio da parte del S.U.A.P.;
5. di stabilire che la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni a decorrere dal giorno di rilascio da parte dello Sportello Unico Edilizia Imprese Dell'unione Dei Comuni Terre e Fiumi (SUEI) e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite lo Sportello Unico Edilizia Imprese Dell'unione Dei Comuni Terre e Fiumi (SUEI) competente almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del d.P.R. 59/2013;
6. di informare che eventuali modifiche all'AUA debbono essere richieste ai sensi dell'art.6 del d.P.R. 59/2013;
7. di informare che le norme settoriali rimarranno comunque valide per tutto quanto non previsto o regolato dal D.P.R.59/2013, in particolare, si rimanda a quanto indicato all'art.1 (fatta salva la possibilità di accertamento di competenza di tutti gli organi di controllo in materia ambientale) in merito alle autorità amministrative competenti al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida;
8. di trasmettere la presente determina di adozione dell'AUA allo Sportello Unico Edilizia Imprese Dell'unione Dei Comuni Terre e Fiumi (SUEI) ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante;
9. di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale entro 60 (sessanta) giorni oppure, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di rilascio da parte dello Sportello Unico Edilizia Imprese Dell'unione Dei Comuni Terre e Fiumi (SUEI);
10. di informare che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di ARPAE, e di informare che il procedimento amministrativo inerente il presente atto è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di ARPAE;
11. di informare che il permanere della validità del presente atto è condizionato all'esito favorevole delle verifiche in corso da parte dello Sportello Unico Edilizia Imprese Dell'unione Dei Comuni Terre e Fiumi (SUEI) in materia di antimafia ai sensi del d.lgs.195/2011;

12. di informare che eventuali modifiche/sostituzioni del gestore dell'impianto, autorizzato con il presente atto, richiede una espressa istanza di voltura/subentro della presente autorizzazione, da presentare a firma congiunta del cedente e del cessionario, con allegata la documentazione probante la cessione della disponibilità/detenzione dell'impianto da parte del dante causa.

firmato digitalmente

Responsabile del Servizio

Dott.ssa Gabriella Dugoni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.